

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le corti di Assise di Appello

Il Sindaco

Rende noto che, a norma dell'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, verranno aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e le corti di Assise d'Appello.

I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore a 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti D'Assise e di scuola media di secondo grado per le corti d'Assise d'Appello.

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- 1) i magistrati, e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- 2) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- 3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

TUTTI COLORO CHE NON RISULTINO ISCRITTI NEGLI ALBI DEFINITIVI DEI GIUDICI POPOLARI – MA CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA SPECIFICATI – SONO INVITATI A CHIEDERE AL SINDACO L'ISCRIZIONE NEI RISPETTIVI ELENCHI INTEGRATIVI, DAL 30 APRILE AL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO DISPARI.

Essendo l'Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con la iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il Sindaco

**DOMANDA DI ISCRIZIONE
NELL'ELENCO INTEGRATIVO DEI GIUDICI POPOLARI**

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a in _____ il _____

residente in _____

via _____ n. _____ tel. n. _____

consapevole sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA


ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso del titolo di studio di

di esercitare la professione di⁽¹⁾ _____

CHIEDE

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici popolari, trovandosi nella condizione di idoneità stabilita dalla legge 10 aprile 1951, n. 287⁽²⁾.

Data _____



Firma

(1) Art. 12 legge 10 aprile 1951, n. 287; non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

(2) Requisiti di idoneità:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d'Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d'Assise d'Appello.